Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8593

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1963, n. **391**.

Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e pena di cui alle annesse tabelle *a*), *b*) e *c*) è corrisposta rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 21.000, 15.000 e 12.000.

Le tabelle di cui al precedente comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 47.440.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si provvederà per quanto concerne l'esercizio 1962-63 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

1. — Asinara, casa di lavoro all'aperto.
2. — Avellino, carcere giudiziario e casa di reclusione.
3. — Aversa, manicomio giudiziario per uomini.
4. — Barcellona Pozzo di Gotto, manicomio giudiziario.
5. — Bari, carceri giudiziarie e sezioni minorati fisici.
6. — Cagliari, carcere giudiziario.
7. — Capraia, casa di lavoro all'aperto.
8. — Firenze, carcere giudiziario.
9. — Gorgona, casa di lavoro all'aperto.
10. — Isili, casa di lavoro all'aperto.
11. — Mamone, casa di lavoro all'aperto.
12. — Milano, carceri giudiziarie.
13. — Montelupo Fiorentino, manicomio giudiziario.
14. — Napoli, carceri giudiziarie.
15. — Napoli, manicomio giudiziario.
16. — Palermo, carcere giudiziario.
17. — Parma, carcere giudiziario e casa minorati fisici.
18. — Pianosa, sanatorio giudiziario e casa lavoro all'aperto.

19. — Porto Azzurro, stabilimento carcerario.
20. — Pozzuoli, manicomio giudiziario per donne.
21. — Procida, casa di reclusione.
22. — Reggio Emilia, manicomio giudiziario.
23. — Roma, stabilimenti carcerari di Regina Coeli e Rebibbia.
24. — Santa Maria Capua Vetere, carcere giudiziario, casa reclusione e sezione tubercolotici.
25. — Santo Stefano, ergastolo.
26. — Torino, carceri giudiziarie.
27. — Tramariglio, casa di lavoro all'aperto.
28. — Venezia, carceri giudiziarie.
29. — Viterbo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

TABELLA *B*

1. — Agrigento, carceri giudiziarie.
2. — Alessandria, carceri giudiziarie.
3. — Alghero, casa di reclusione.
4. — Ancona, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
5. — Augusta, casa di reclusione.
6. — Belluno, carceri giudiziarie.
7. — Bergamo, carceri giudiziarie.
8. — Bologna, carceri giudiziarie.
9. — Brescia, carceri giudiziarie.
10. — Brindisi, carceri giudiziarie.
11. — Caltagirone, carceri giudiziarie.
12. — Caltanissetta, carceri giudiziarie.
13. — Campobasso, carceri giudiziarie.
14. — Casale Monferrato, casa di reclusione.
15. — Castelfranco Emilia, casa lavoro uomini.
16. — Catania, carceri giudiziarie.
17. — Catanzaro, carceri giudiziarie.
18. — Civitavecchia, casa per minorati fisici.
19. — Cosenza, carceri giudiziarie.
20. — Enna, carceri giudiziarie.
21. — Favignana, casa di reclusione.
22. — Ferrara, carceri giudiziarie.
23. — Finale Ligure, casa lavoro uomini.
24. — Firenze, casa di reclusione.
25. — Fossano, casa di reclusione.
26. — Fossombrone, casa per minorati fisici.
27. — Genova, carceri giudiziarie.
28. — Gorizia, carceri giudiziarie.
29. — La Spezia, carceri giudiziarie.
30. — Lecce, carceri giudiziarie.
31. — Lecce, casa di reclusione.
32. — Livorno, carceri giudiziarie.
33. — Lonate Pozzolo, casa lavoro all'aperto.
34. — Lucca, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
35. — Lucera, carceri giudiziarie.
36. — Massa, stabilimenti carcerari.
37. — Messina, carceri giudiziarie.
38. — Milazzo, carceri giudiziarie.
39. — Modica, carceri giudiziarie.
40. — Noto, casa di reclusione.
41. — Nuoro, carceri giudiziarie.
42. — Orvieto, stabilimento riadattamento sociale.
43. — Padova, casa di reclusione.
44. — Paliano, casa per minorati fisici.
45. — Perugia, casa di reclusione e carceri giudiziarie.
46. — Piacenza, carceri giudiziarie.
47. — Pisa, carceri giudiziarie e sezione minorati fisici.
48. — Potenza, carceri giudiziarie.
49. — Ragusa, carceri giudiziarie.
50. — Reggio Calabria, carceri giudiziarie.
51. — Salerno, carceri giudiziarie.
52. — Saliceta San Giuliano, casa di reclusione.
53. — San Gimignano, casa di reclusione.
54. — Saluzzo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
55. — Sassari, carceri giudiziarie.
56. — Sciacca, carceri giudiziarie.
57. — Siracusa, carceri giudiziarie.
58. — Soriano nel Cimino, casa di reclusione.
59 — Spoleto, casa di reclusione e carceri giudiziarie.
60. — Sulmona, casa di reclusione.
61 — Termini Imerese, carceri giudiziarie.
62. — Taranto, carceri giudiziarie.
63. — Trani, casa di reclusione.
64. — Trapani, carceri giudiziarie centrali.
65. — Trapani, carceri giudiziarie succursali.
66. — Trieste, carceri giudiziarie.
67. — Turi, casa per minorati fisici.
68. — Udine, carceri giudiziarie.
69. — Venezia, casa lavoro uomini e casa reclusione donne.
70. — Verona, carceri giudiziarie.
71. — Vibo Valentia, carceri giudiziarie.
72. — Vicenza, carceri giudiziarie.
73. — Volterra, casa di reclusione.
74. — Airola, casa rieducazione femminile.
75. — Alberobello, casa rieducazione minorenni.
76. — Ancona, casa rieducazione minorenni.
77. — Avigliano, casa rieducazione minorenni.
78. — Bari, istituto osservazione minorenni.
79. — Bitonto, casa rieducazione minorenni.
80. — Bologna, casa rieducazione minorenni.
81. — Boscomarengo, casa rieducazione minorenni.
82. — Cagliari, istituto osservazione minorenni.
83. — Catanzaro, casa rieducazione minorenni.
84. — Deliceto, casa rieducazione minorenni.
85. — Eboli, casa rieducazione minorenni.
86. — Firenze, istituto osservazione minorenni.
87. — Forlì, prigione scuola e carceri giudiziarie.
88. — Genova-Pontedecimo, istituto osservazione minorenni.
89. — L'Aquila, casa rieducazione minorenni.
90. — Lecce, casa rieducazione minorenni.
91. — Napoli, casa rieducazione minorenni.
92. — Nisida, casa rieducazione minorenni.
93. — Palermo, casa rieducazione minorenni.
94. — Parma, casa rieducazione minorenni.
95. — Pesaro, prigione scuola.
96. — Pisa, casa rieducazione minorenni.
97. — Pizzighettone, casa rieducazione minorenni.
98. — Reggio Calabria, istituto osservazione minorenni.
99. — Roma, istituto osservazione minorenni « Aristide Gabelli » e casa rieducazione minorenni « Casal de' Marmi ».
100. — San Cataldo, casa rieducazione minorenni.
101. — Santa Maria Capua Vetere, casa rieducazione minorenni.
102. — Tivoli, casa rieducazione minorenni e istituto medico psico-pedagogico.
103. — Torino, casa rieducazione minorenni e istituto osservazione.
104. — Urbino, casa rieducazione minorenni, e istituto osservazione.
105. — Venezia, casa rieducazione minorenni.
106. — Verbania, casa rieducazione minorenni.

TABELLA *C*

1. — Acireale, carceri giudiziarie.
2. — Acqui, carceri giudiziarie.
3. — Alba, carceri giudiziarie.
4. — Alessandria, carceri giudiziarie.
5. — Aosta, carceri giudiziarie.
6. — Arezzo, carceri giudiziarie.
7. — Ariano Irpino, carceri giudiziarie.
8. — Ascoli Piceno, carceri giudiziarie.
9. — Asti, carceri giudiziarie.
10. — Avezzano, carceri giudiziarie.
11. — Bassano del Grappa, carceri giudiziarie.
12. — Benevento, carceri giudiziarie.
13. — Biella, carceri giudiziarie.
14. — Bolzano, carceri giudiziarie.
15. — Busto Arsizio, carceri giudiziarie.
16. — Camerino, carceri giudiziarie.
17. — Casale Monferrato, carceri giudiziarie.
18. — Caserta, carceri giudiziarie.
19. — Cassino, carceri giudiziarie.
20. — Castrovillari, carceri giudiziarie.
21. — Chiavari, carceri giudiziarie.
22. — Chieti, carceri giudiziarie.
23. — Cinquefrondi, carceri giudiziarie.
24. — Cittanova, carceri giudiziarie.
25. — Civitavecchia, carceri giudiziarie.
26. — Como, carceri giudiziarie.
27. — Crema, carceri giudiziarie.

28. — Cremona, carceri giudiziarie.
29. — Crotone, carceri giudiziarie.
30. — Cuneo, carceri giudiziarie.
31. — Cairo Montenotte, scuola agenti di custodia.
32. — Favara, carceri giudiziarie.
33. — Fermo, carceri giudiziarie.
34. — Foggia, carceri giudiziarie.
35. — Frosinone, carceri giudiziarie.
36. — Gaffina, carceri giudiziarie.
37. — Grosseto, carceri giudiziarie.
38. — Imperia, carceri giudiziarie.
39. — Isernia, carceri giudiziarie.
40. — Ivrea, carceri giudiziarie.
41. — Lagonegro, carceri giudiziarie.
42. — Lanciano, carceri giudiziarie.
43. — Lanusei, carceri giudiziarie.
44. — L'Aquila, carceri giudiziarie.
45. — Larino, carceri giudiziarie.
46. — Latina, carceri giudiziarie.
47. — Lecco, carceri giudiziarie.
48. — Locri, carceri giudiziarie.
49. — Lodi, carceri giudiziarie.
50. — Macerata, carceri giudiziarie.
51. — Mantova, carceri giudiziarie.
52. — Marsala, carceri giudiziarie.
53. — Matera, carceri giudiziarie.
54. — Melfi, carceri giudiziarie.
55. — Mineo, carceri giudiziarie.
56. — Mistretta, carceri giudiziarie.
57. — Modena, carceri giudiziarie.
58. — Mondovì, carceri giudiziarie.
59. — Montepulciano, carceri giudiziarie.
60. — Monza, carceri giudiziarie.
61. — Nicastro, carceri giudiziarie.
62. — Nicosia, carceri giudiziarie.
63. — Novara, carceri giudiziarie.
64. — Novi Ligure, carceri giudiziarie.
65. — Oristano, carceri giudiziarie.
66. — Palermo, carceri giudiziarie femminili.
67. — Palmi, carceri giudiziarie.
68. — Patti, carceri giudiziarie.
69. — Pavia, carceri giudiziarie.
70. — Pesaro, carceri giudiziarie.
71. — Pescara, carceri giudiziarie.
72. — Piazza Armerina, carceri giudiziarie.
73. — Pinerolo, carceri giudiziarie.
74. — Piombino, carceri giudiziarie.
75. — Pistoia, carceri giudiziarie.
76. — Pordenone, carceri giudiziarie.
77. — Portici, scuola agenti di custodia.
78. — Porto Empedocle, carceri giudiziarie.
79. — Ravenna, carceri giudiziarie.
80. — Reggio Emilia, carceri giudiziarie.
81. — Rieti, carceri giudiziarie.
82. — Rossano, carceri giudiziarie.
83. — Rovereto, carceri giudiziarie.
84. — Rovigo, carceri giudiziarie.
85. — Sala Consilina, carceri giudiziarie.
86. — San Remo, carceri giudiziarie.
87. — San Severo, carceri giudiziarie.
88. — Sant'Angelo dei Lombardi, carceri giudiziarie.
89. — Savona, carceri giudiziarie.
90. — Siena, carceri giudiziarie.
91. — Sondrio, carceri giudiziarie.
92. — Sulmona, carceri giudiziarie.
93. — Susa, carceri giudiziarie.
94. — Tempio Pausania, carceri giudiziarie.
95. — Teramo, carceri giudiziarie.
96. — Terni, carceri giudiziarie.
97. — Tolmezzo, carceri giudiziarie.
98. — Tortona, carceri giudiziarie.
99. — Trento, carceri giudiziarie.
100. — Treviso, carceri giudiziarie.
101. — Urbino, carceri giudiziarie.
102. — Vallo della Lucania, carceri giudiziarie.
103. — Varese, carceri giudiziarie.
104. — Vasto, carceri giudiziarie.
105. — Velletri, carceri giudiziarie.
106. — Ventimiglia, carceri giudiziarie.
107. — Vercelli, carceri giudiziarie.
108. — Vigevano, carceri giudiziarie.
109. — Voghera, carceri giudiziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 392.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 487, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in Malattie infettive ed in Medicina aeronautica e spaziale con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 488. — La Scuola di specializzazione in malattie infettive ha la durata di due anni.

Art. 489. — Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti (20) per il primo anno di corso; tale numero può essere aumentato per il secondo anno in rapporto ad eventuali trasferimenti da altri Corsi o in rapporto ad abbreviazioni di corso concesse a giudizio insindacabile del direttore della Scuola.

Art. 490. — Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (primo anno);
2) Semeiotica;
3) Microbiologia e virologia;
4) Epidemiologia e profilassi generale;
5) Immunologia generale;
6) Immunoterapia e chemioterapia generale;
7) Anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo alle malattie infettive;
8) Metodi di accertamento delle malattie infettive;
   a) Microbiologici;
   b) Virologici;
   c) Sierologici;

Secondo anno:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (secondo anno);

2) Patologia e clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali;

3) L'apparato cardio-vascolare nelle malattie infettive;

4) Chirurgia delle malattie infettive;

5) Legislazione igienico-sanitaria delle malattie infettive;

6) Otorinolaringoiatria nelle malattie infettive;

7) Oculistica e malattie infettive;

Art. 491. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel programma della Scuola.

Art. 492. — Per ottenere l'iscrizione al secondo anno è necessario aver superato tutti gli esami del primo anno.

Art. 493. — Al termine del corso gli iscritti dovranno sostenere un esame di diploma che si svolgerà secondo le norme dell'art. 352.

Art. 494. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione
in medicina aeronautica e spaziale

Art. 495. — La Scuola di specializzazione in Medicina aeronautica e spaziale ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico della Medicina aeronautica e spaziale e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio di questa disciplina con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 496. — La Scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale ha la durata di un biennio.

Il numero massimo degli iscritti al 1° anno non potrà essere superiore a cinquanta.

Art. 497. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1) Fisiologia umana (1° anno);

2) Fisiologia e fisiopatologia aeronautica e spaziale (1° e 2° anno);

3) Tecnica fisiologica aeronautica e spaziale (1° e 2° anno);

4) Igiene generale ed igiene del traffico aereo (1° e 2° anno);

5) Psicologia generale ed aeronautica e spaziale (1° e 2° anno);

6) Medicina legale generale e medicina legale aeronautica (1° e 2° anno);

7) Neurologia e psichiatria applicata all'aeronautica (2° anno);

8) Oftalmologia applicata all'aeronautica (2° anno);

9) Otorinolaringologia, fisiologia e fisiopatologia dell'equilibrio statico e dinamico con speciale riguardo ai problemi aeronautici e spaziali (2° anno);

10) Farmacologia applicata all'aeronautica (2° anno);

11) Tecnopatie generali ed aeronautiche (1° e 2° anno);

12) Pronto soccorso, Medicina d'urgenza e traumatologia (1° e 2° anno);

13) Ordinamento strutture aeroportuali, materiale e velivoli sanitari (1° e 2° anno);

14) Fisica dello spazio e meccanica del volo atmosferico ed extra-atmosferico (1° anno);

15) Elementi di radiobiologia (1° anno).

Art. 498. — Il corso viene integrato da esercitazioni pratiche presso laboratori scientifici aeromedici e presso Istituti medici aeronautici, da esercitazioni presso aeroporti e da esercitazioni in volo.

Art. 499. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno del corso, secondo l'ordine ed il raggruppamento stabilito dal manifesto della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 393.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

L'art. 1 è modificato nel senso che all'elenco delle lauree rilasciate dall'Istituto universitario di magistero dell'Aquila è aggiunta la laurea in Lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 16.

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

Durata del corso: anni 4.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalle Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda ». o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal Liceo femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale):
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale):
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia del Risorgimento:
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Psicologia;
9) Lingua e letteratura greca;
10) Psicologia dell'età evolutiva;
11) Igiene;
12) Storia della letteratura moderna contemporanea
13) Lingua e letteratura portoghese.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere, egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari:

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Possono sostenere la prova scritta di traduzione latina soltanto gli studenti iscritti al terzo e quarto anno e la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta soltanto gli iscritti al quarto anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 394.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, n. 1540;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

18) Storia delle religioni.
19) Paleografia e diplomatica.

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

18) Storia della Chiesa:
19) Dottrina dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963, n. 395.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni RAI-Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136 ed alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO — TREMELLONI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 16. — VILLA

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana

Vista la convenzione per la concessione alla RAI-Radiotelevisione Italiana - Società per azioni, del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la convenzione in data 21 maggio 1959, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180;

Tenuto conto dell'azione governativa in corso per il riordinamento dell'intervento statale nel settore degli Enti lirici e delle istituzioni assimilate;

Rilevata l'opportunità di un contributo straordinario della RAI nella fase iniziale del detto riordinamento e tenute presenti le intese con la stessa RAI in proposito intervenute;

fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione P. T.) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la RAI (Radiotelevisione Italiana - Società per Azioni) rappresentata dall'amministratore delegato cav. del lavoro ing. Marcello Rodinò, autorizzato dal Consiglio di amministrazione della RAI come da delibera del 19 dicembre 1962;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La RAI si impegna a versare, *una tantum*, allo Stato, entro il 30 giugno 1963, un canone straordinario di L. 2 miliardi in aggiunta al canone del 5,60% previsto dall'art. 2 della convenzione aggiuntiva in data 21 maggio 1959, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034.

Art. 2.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa di L. 2000, essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 31 dicembre 1962

L'amministratore delegato della RAI:
Ing. Marcello RODINÒ

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni:
Ing. Albino ANTINORI

Ufficio registro - Atti privati di Roma: eseguita registrazione al foglio n. 25053, Mod. II, Vol. —, addì 10 gennaio 1963, il capo ufficio (firma illeggibile), esatte lire 1305, il cassiere (firma illeggibile).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 396.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1963-64, contingenti per comples-

sivi n. 2000 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 17. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 14 febbraio 1963, n. 146 « Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle Ferrovie dello Stato », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1963, alla pagina 1200, prima colonna, art. 1, quarto capoverso, quarta riga, in luogo di « . . . legge 27 aprile 1962, n. 231 » leggasi « . . . legge 27 aprile 1962, n. 211 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1963.

Conferma del prof. ing. Salvatore Rebecchini nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1960, col quale l'ing. prof. Salvatore Rebecchini è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per gli esercizi 1960, 1961 e 1962;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. ing. Salvatore Rebecchini è riconfermato, per gli esercizi 1963, 1964 e 1965, presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in servizio nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente l'attribuzione ai dipendenti statali di una indennità di carovita e delle relative quote complementari in misura variante secondo l'entità numerica della popolazione del Comune sede normale di servizio del dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che per il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Visto il bollettino mensile n. 3, del 31 marzo 1961, dell'Istituto centrale di statistica, dal quale si rileva che la popolazione residente nel comune di Palermo, calcolata al 31 dicembre 1960, è risultata di 601.324 abitanti;

Considerato, pertanto, che per il personale con sede di servizio nel predetto Comune si è venuta a determinare la condizione per cui ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia spettano nella misura prevista per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa tra i 600.000 ed i 699.999 abitanti;

Decreta:

Per i personali con sede normale di servizio nel comune di Palermo le quote di aggiunta di famiglia, già quote complementari di carovita, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1961, nella misura spettante per i personali con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa tra i 600.000 ed i 699.999 abitanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1963
Registro n. 5 Interno, foglio n. 345. — VENTURA SIGNORETTI

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.

Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8, n. 9), del citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile stesso anno, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 128, con il quale il dottor Alberto Fidato venne nominato membro del Consiglio direttivo della suddetta Fondazione in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Produttori della Pesca (Unionpesca);

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto stesso anno, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 48, con il quale il cap. Tito Biancalana venne nominato membro dello stesso Consiglio direttivo in rappresentanza del Sindacato nazionale armatori della pesca (Sarmapesca);

Considerato che sia l'Unionpesca e sia la Sarmapesca sono state disciolte e che i gruppi armatoriali già ad esse aderenti si sono costituiti nella Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca) che è oggi l'unica associazione armatoriale del settore a carattere nazionale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del rappresentante dell'Associazione degli armatori da pesca in seno al Consiglio direttivo della FARP, dovendosi considerare decaduti i sopra nominati dott. Alberto Fidato e cap. Tito Biancalana in seguito allo scioglimento delle Associazioni da essi rappresentate;

Vista la lettera n. 1315 in data 7 giugno 1962 della Federazione nazionale delle imprese di pesca che designa a proprio rappresentante il rag. Tito Azzolini;

Decreta:

Il rag. Tito Azzolini è nominato membro del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca, in rappresentanza della Federazione nazionale delle imprese di pesca, in sostituzione del dott. Alberto Fidato e del cap. Tito Biancalana che rappresentavano rispettivamente l'Associazione nazionale produttori della pesca ed il Sindacato nazionale armatori della pesca, ora disciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1963

Il Ministro: MACRELLI

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Frigor », con sede in Crespellano (Bologna) a ricevere in deposito anche le merci estere nel Magazzino generale da essa esercitato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1961, con il quale la S. p. A. Frigor, con sede in Crespellano (Bologna), via Vanotto, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Viste le istanze in data 11 febbraio 1962 e in data 4 luglio 1962, con le quali la suddetta Società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere in n. 7 celle frigorifere del Magazzino generale;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 82 del 12 marzo 1962;

Vista, altresì, la deliberazione della stessa Camera n. 433, del 7 dicembre 1962;

Considerato che la S. p. A. Frigor ha rinunciato al servizio doganale permanente presso il Magazzino generale e si è obbligata a richiederlo di volta in volta, fornendo i mezzi necessari al regolare espletamento delle operazioni doganali;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Frigor, con sede in Crespellano (Bologna), via Vanotto, è autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere nel Magazzino generale da essa esercitato ai sensi del decreto Ministeriale 11 ottobre 1961, citato nelle premesse.

Dette merci estere possono essere depositate nelle celle frigorifere site al piano terreno dello stabilimento, contrassegnate con i numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 nella planimetria presentata dalla Società a corredo delle istanze.

Art. 2.

Per i depositi di merci estere effettuati nei predetti locali, si applicano le norme regolamentari in vigore per il Magazzino generale, integrate da quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 433 del 7 dicembre 1962, nonchè le condizioni di tariffa vigenti per le merci nazionali e nazionalizzate.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Composizione del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del Consiglio nazionale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 9 dello statuto della Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, concernente la nomina del presidente della Associazione suddetta:

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 1963, concernente la nomina dei membri del Comitato centrale della Associazione stessa;

Vista la regolarità delle elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali di tutte le Sezioni provinciali ANMIL ad eccezione delle Sezioni di Lecce, Brescia, Napoli, Agrigento, Cremona, Como che sono poste sotto gestione commissariale,

Visti i decreti concernenti la nomina dei commissari straordinari delle Sezioni provinciali ANMIL di Lecce (decreto ministeriale 18 maggio 1961 e successive proroghe), Brescia (decreto ministeriale 18 aprile 1961 e successive proroghe), Napoli (decreto ministeriale 19 gennaio 1963), Agrigento (decreto ministeriale 6 maggio 1961 e successive proroghe), Cremona (decreto ministeriale 1° febbraio 1962 e successive proroghe) e Como (decreto ministeriale 9 gennaio 1963);

Considerato che occorre procedere alla nomina del Consiglio nazionale dell'Associazione di cui trattasi;

Decreta:

Il Consiglio nazionale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è composto: dal presidente della Associazione stessa (decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963), dai membri del Comitato centrale (decreto ministeriale 7 marzo 1963), dai presidenti dei Consigli provinciali e dai commissari straordinari delle Sezioni provinciali della Associazione stessa.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.
Composizione del Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto della Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Vista la nota n. 30415 del 21 dicembre 1962, con cui la Presidenza della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ha comunicato che il Consiglio nazionale, nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 1962, ha proceduto alle elezioni dei due vice presidenti e degli otto mebri elettivi del suddetto Comitato centrale;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Considerato che il sig. Lombardi Evaristo, presidente della Sezione ANMIL di Como, è stato eletto membro del Comitato centrale dal Consiglio nazionale dell'Associazione nel proprio seno nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 1962, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335;

Considerato che, con decreto ministeriale del 9 gennaio 1963, le operazioni elettorali per la nomina dei membri elettivi del Consiglio provinciale della Sezione ANMIL di Como sono state dichiarate invalide e debbono essere rinnovate e che, con lo stesso decreto, è stato nominato un commissario straordinario, con i poteri del presidente e del Consiglio provinciale in persona del dott. Vincenzo Villecco;

Ritenuto di soprassedere, per il momento, alla sostituzione del sig. Lombardi Evaristo in seno al Comitato centrale della Associazione in attesa che le operazioni elettorali nella Sezione ANMIL di Como siano nuovamente effettuate e di lasciare vacante, pertanto, il posto occupato dal suddetto;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Comitato centrale della predetta Associazione;

Decreta:

Il Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, è costituito come segue:

Cazora Benito e Laffi cav. Gino, vice presidenti, eletti dal Consiglio nazionale;

Carducci Artenisio dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Tanzy dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero degli interni;

Fadda prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Spanò dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carlomagno dott. Raffaele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Bellaccini cav. Umberto, presidente della Sezione ANMIL di Terni; Carini prof. Nello, presidente della Sezione ANMIL di Macerata; Cucchini prof. Francesco, presidente della Sezione ANMIL di Belluno; Guareschi comm. Pietro, presidente della Sezione ANMIL di Parma; Maselli comm. Francesco, presidente della Sezione ANMIL di Bari; Sciutto prof. Giovanni, presidente della Sezione ANMIL di Torino e Termini Nicolò, presidente della Sezione ANMIL di Palermo, eletti dal Consiglio nazionale nel proprio seno fra i presidenti di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del Collegio dei sindaci della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 11 dello statuto della Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Vista la nota n. 20415 del 21 dicembre 1962, con cui la presidenza della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ha comunicato che il Consiglio nazionale, nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 1962, ha proceduto alla designazione dei due rappresentanti della Associazione in seno al suddetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del Collegio dei sindaci della predetta Associazione;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, è composto dai seguenti membri:

Presidente:

Caldarone dott. Egidio, in rappresentanza della Corte dei conti.

Membri:

Tonutti Lenzi dott.ssa Antonietta, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Troiani dott. Antonina, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morosi cav. uff. Luigi e Procaccini ing. Enrico, designati dal Consiglio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni delle provincie di Pavia e di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957 e 30 novembre 1962 con i quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle Provincie piemontesi e della Val d'Aosta, nonchè nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Pavia, Genova, Imperia e Savona;

Vista la domanda presentata dallo stesso Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, con i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957 e 30 novembre 1962, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Scaldasole, Valeggio Lomellina, Velezzo Lomellina, Bornasco, Cura Carpignano, Giussago, Marcignago, Mezzanino, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene, Zeccone, Casanova Lonati, Castana, Cicognola, Montescano, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Santa Giulietta, Casei Gerola, Codevilla, Pancarana e Verretto, in provincia di Pavia; di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia, in provincia di Genova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1859)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1961 che ha autorizzato l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1962, n. 925, che ha approvato lo statuto della Sezione anzidetta;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 febbraio 1963;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di im-

pianti di pubblica utilità, istituita presso il Banco di Napoli a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5%, corrispondente al tasso massimo d'interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato della commissione fino all'1% del capitale mutuato, nonchè dei diritti erariali e altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Giulianova (Teramo).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 luglio 1958, con il quale all'intero territorio del comune di Giulianova (Teramo) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Giulianova in data 18 giugno 1962, numero 214/792, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Giulianova, amministrato per il conseguimento delle finalità turistiche locali dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Giulianova.

Il prefetto di Teramo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Delimitazione di territori collinari a rilevante depressione economica.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ai termini del quale deve provvedersi alla delimitazione dei territori collinari a rilevante depressione economica;

Visto il decreto ministeriale n. 33027, in data 2 settembre 1961, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la predetta delimitazione;

Visto il decreto ministeriale n. 40333, in data 7 novembre 1961, con il quale sono stati considerati, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto n. 33027, territori collinari a rilevante depressione economica i Comuni o parte di Comuni specificati nell'elenco allegato allo stesso provvedimento;

Visto l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 33027, che prevede una ulteriore classificazione, su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura, dei territori collinari a rilevante depressione economica;

Viste le documentate proposte delle Camere di commercio, industria e agricoltura e l'avviso espresso sulle medesime dagli Assessorati per l'agricoltura e le foreste delle Regioni autonome della Sicilia e della Sardegna e dagli Ispettorati agrari compartimentali;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 33027, e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono considerati territori collinari a rilevante depressione economica i Comuni o parte di Comuni specificati nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, in aggiunta e ad integrazione dei territori già classificati con decreto ministeriale 7 novembre 1961, n. 40333;

Art. 2.

La delimitazione dei territori di cui all'elenco allegato è rappresentata su fogli in scala 1:100.000 dello Istituto geografico militare che, muniti del visto ministeriale, saranno depositati presso il Ministero della agricoltura e delle foreste e per le Regioni autonome a statuto speciale presso gli Assessorati per l'agricoltura e le foreste.

Copia dei predetti elaborati sarà, altresì, depositata presso gli Ispettorati agrari compartimentali o regionali e presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 3.

Conformemente al disposto del citato art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 33027, la delimitazione di cui al presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: RUMOR

Elenco dei Comuni o parte di Comuni collinari a rilevante depressione economica, delimitati ai termini e per gli effetti dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PIEMONTE

Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Camino (parte), Capriata d'Orba (parte), Carbonara Scrivia (parte), Carentino, Carpeneto, Cassano Spinola (parte), Cassine (parte), Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida (parte), Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo (parte), Conzano, Costa Vescovado (parte), Cremolino, Francavilla Bisio, Frascaro (parte), Fubine, Gabiano, Gamalero (parte), Gavazzana, Melazzo, Merana, Mombello Monferrato, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montalto Bormida, Montecastello (parte), Montegioco, Morsasco, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Ozzano Monferrato, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza (parte), Pietra Marazzi (parte), Ponte Stura (parte), Ponti, Ponzano Monferrato, Rivalta Bormida (parte), Rocca Grimalda, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato (parte), Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia (parte), Sezzadio (parte), Silvano d'Orba, Spineto Scrivia, Tagliolo Monferrato (parte), Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza (parte), Villadeati, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpeglino (parte).

Provincia di Asti: Albugnano, Aramengo, Asti (parte), Azzano d'Asti (parte), Baldichieri, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castel Boglione, Castellero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Monale, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Montabone, Montafia, Moransengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo (parte), Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Paolo Solbrito, Sessame, Settime, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa S. Secondo.

Provincia di Cuneo: Alba (parte), Bagnolo Piemonte (parte), Barbaresco-Treiso (parte), Barge (parte), Barolo, Bastia Mondovì, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Dogliani, Envie (parte), Farigliano, Grinzane Cavour, La Morra (parte), Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba (parte), Neive (parte), Neviglie, Novello, Piasco (parte), Pocapaglia, Roddi (parte), Sanfrè, San Stefano Belbo, San Stefano Roero, Santa Vittoria d'Alba (parte), Serralunga d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Trezzo Tinella, Verduno (parte).

Provincia di Novara: Agrate Conturbia, Arona (parte), Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgoticino, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa (parte), Maggiora, Marano Ticino, Meina (parte), Mezzomerico, Nebbiuno (parte), Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

Provincia di Torino: Agliè, Almese (parte), Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana (parte), Balangero (parte), Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana (parte), Bollengo (parte), Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino (parte), Bricherasio (parte), Brusasco (parte), Burolo (parte), Candia Canavese, Caravino (parte), Casalborgone, Castagneto Po, Castellamonte (parte), Castiglione Torinese (parte), Cavagnolo (parte), Chiaverano, Cuorgnè (parte), Druento, Fiorano Canavese, Frossasco, Gassino Torinese (parte), Ivrea (parte), Lauriano (parte), Luserna San Giovanni (parte), Marentino, Mati, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalto Dora, Monteu da Po (parte), Moriondo Torinese, Nole, Palazzo Canavese (parte), Parella, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pinerolo (parte), Pino Torinese, Piossasco (parte), Piverone (parte), Prarostino (parte), Rivalba, Rivara, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto (parte), Rosta, Salerano Canavese, Samone, San Mauro Torinese (parte), San Raffaele Cimena (parte), San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino (parte), Sciolze, Valperga, Verrua Savoia (parte), Villanova Canavese, Villarbasse.

Provincia di Vercelli: Alice Castello (parte), Biella (parte), Borgo d'Ale (parte), Brusnengo, Camburzano, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Dorzano, Gattinara, Lessona, Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Quaregna, Roasio, Roppolo, Serravalle Sesia, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone.

LIGURIA

Provincia di Genova: Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Santa Margherita Ligure, Portofino, Zoagli.

Provincia di Imperia: Diano Marina (parte), Camporosso (parte), San Biagio della Cima (parte), Soldano (parte), Terzorio, Vallebona.

Provincia di La Spezia: Ameglia (parte), Arcola (parte), Castelnuovo Magra (parte), La Spezia (parte), Lerici (parte), Ortonovo (parte), Portovenere (parte), Santo Stefano Magra (parte), Sarzana (parte), Vezzano Ligure (parte).

Provincia di Savona: Albissola Marina, Albissola Superiore (parte), Borgio Verezzi, Celle Ligure, Finale Ligure, Laigueglia, Spotorno.

LOMBARDIA

Provincia di Bergamo: Albano Sant'Alessandro, Almè, Almenno San Bartolomeo (parte), Almenno San Salvatore (parte), Alzano Lombardo (parte), Ambivere, Barzana, Calolziocorte (parte), Caprino Bergamasco (parte), Carobbio degli Angeli, Cervico, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gorlago, Mapello, Monte Marenzo, Membro (parte), Paladina, Palazzago (parte), Ponteranica (parte), Pontida, Ranica, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Sorisole (parte), Sotto il Monte, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Vercurago, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villongo (parte), Zandobbio.

Provincia di Brescia: Adro, Botticino (parte), Calvagese della Riviera, Capriolo, Cellatica, Collebeato, Concesio (parte), Cortefranca, Desenzano del Garda, Erbusco, Gavardo (parte), Gussago, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Monticelli Brusati, Muscoline, Nuvolento (parte), Nuvolera, Ome, Padenghe sul Garda, Paratico, Passirano, Polpenazze, Pozzolengo, Prevalle (parte), Provaglio d'Iseo, Rezzato (parte), Rodengo Saiano, Roè Volciano, Salò (parte), San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Villanuova sul Clisi (parte).

Provincia di Como: Airuno, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Annone Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Barzago, Barzanò, Beragazzo con Figliaro, Binago, Bosisio Parini, Brenna, Brivio, Bulciago, Cabiate, Cagno, Calco, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Casatenovo, Casnate con Bernate, Cassago Brianza, Cassina Rizzardi, Castello di Brianza, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernenate, Cernusco Montevecchia, Civate, Como, Costa Masnaga, Cremella, Cucciago, Dolzago, Drezzo, Ello, Erba, Eupilio, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Barbagnate Monastero, Garlate, Gironico, Grandate, Imbersago, Inverigo, Lambrugo, Lipomo, Lomagna, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Merate, Merone, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montano Lucino, Monticello, Montorfano, Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olgiate Comasco, Olgiate Molgora, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Paderno Adda, Parè, Perego, Pescate, Pusiano, Robbiate, Rodero, Rogeno, Ronago, Rovagnate, San Fermo della Battaglia, Santa Maria Hoè, Senna Comasco, Sirone, Sirtori, Solbiate, Suello, Uggiate Trevano, Valmorea, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vertemate con Minoprio, Viganò, Villaguardia.

Provincia di Mantova: Ponti sul Mincio.

Provincia di Pavia: Borgopriolo, Calvignano, Codevilla (parte), Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Oliva Gessi, Retorbido, Rivanazzano, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara.

Provincia di Varese: Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lom-

nago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Cassano Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Ierago con Orago, Inarzo, Lonate Ceppino, Lozza, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con San Stefano, Osmate Lentate, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Varese (parte), Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate.

VENETO

Provincia di Padova: Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino (parte), Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

Provincia di Treviso: Asolo (parte), Borso del Grappa (parte), Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba (parte), Cison di Valmarino (parte), Colle Umberto, Conegliano (parte), Cornuda (parte), Crespano del Grappa (parte), Crocetta del Montello (parte), Farra di Soligo, Follina (parte), Fonte (parte), Giavera del Montello (parte), Maser (parte), Miane (parte), Monfumo, Moriago, Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Pieve di Soligo, Passagno (parte), Refrontolo, San Pietro di Feletto, Sarmede (parte), Sernaglia della Battaglia, Susegana (parte), Tarzo, Valdobbiadene (parte), Vidor, Vittorio Veneto (parte), Volpago del Montello (parte).

Provincia di Verona: Affi, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Fumane (parte), Illasi, Marano di Valpolicella (parte), Mezzano di Sotto, Montecchia di Crosara (parte), Roncà (parte), Sant'Ambrogio di Valpolicella (parte), Torri del Benaco (parte).

Provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino (parte), Brendola, Brogliano, Carrè, Castegnero (parte), Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Creazzo, Gambugliano, Grancona, Longare (parte), Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano (parte), Nanto (parte), San Germano dei Berici, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sovizzo, Trissino, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano (parte).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Udine: Artegna, Buia, Caneva (parte), Cassacco, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Alb., Corno di Rosazzo, Fagagna, Gemona del Friuli (parte), Magnano in Riviera, Majano, Moruzzo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Tarcento (parte), Treppo Grande, Tricesimo.

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Bologna: Castel San Pietro d'Emilia (parte), Dozza Imolese (parte), Ozzano dell'Emilia (parte), San Lazzaro Savena (parte).

Provincia di Forlì: Coriano (parte), Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Montiano (parte), Poggio Berni (parte), San Clemente (parte), Verucchio (parte)

Provincia di Modena: Castelvetro di Modena (parte), Maranello (parte), Marano sul Panaro (parte), Sassuolo (parte).

Provincia di Parma: Collecchio (parte), Felino (parte), Fidenza (parte), Langhirano (parte), Lesignano de' Bagni (parte), Medesano (parte), Noceto (parte), Sala Baganza (parte), Salsomaggiore Terme (parte), Traversetolo (parte).

Provincia di Piacenza: Agazzano, Alseno (parte), Carpaneto Piacentino (parte), Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano Val d'Arde, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ponte dell'Olio, Rivergaro (parte), S. Giorgio Piacentino (parte), Vigolzone, Ziano Piacentino (parte).

Provincia di Ravenna: Riolo Terme.

Provincia di Reggio Emilia: Albinea (parte), Casalgrande (parte), Castellarano, Quattro Castella (parte), San Polo di Enza (parte) Vezzano sul Crostolo, Scandiano (parte).

MARCHE

Provincia di Ancona: Ancona (parte), Belvedere Ostrense (parte), Castelbellino (parte), Castelleone di Suasa (parte), Castelplanio, Cupramontana (parte), Jesi (parte), Maiolati Spontini (parte), Montecarotto (parte), Monte Roberto (parte), Offagna (parte), Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi (parte), Serra dei Conti (parte), Sirolo (parte).

Provincia di Ascoli Piceno: Acquaviva Picena, Belmonte Piceno, Carassai (parte), Castorano, Cossignano, Falerone (parte), Folignano, Magliano di Tenna (parte), Maltignano, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montefiore dell'Aso (parte), Monte Gilberto (parte), Montegiorgio (parte), Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano (parte), Montevidon Combatte (parte), Montevidon Corrado, Montottone (parte), Moresco (parte), Offida, Ortezzano (parte), Petritoli (parte), Rapagnano (parte), Servigliano (parte).

Provincia di Macerata: Colmurano (parte), Loro Piceno (parte) Pollenza (parte), Tolentino (parte), Treia (parte), Urbisaglia.

Provincia di Pesaro: Barchi (parte), Cartoceto (parte), Mombaroccio (parte), Mondavio (parte), Montelabbate (parte), Monte Porzio (parte), Orciano di Pesaro (parte), Pesaro (parte), San Giorgio di Pesaro parte), San Lorenzo in Campo (parte), Sant'Angelo in Lizzola (parte), Tavullia (parte).

TOSCANA

Provincia di Arezzo: Arezzo (parte), Bucine, Castelfranco di Sopra (parte), Castiglion Fiorentino (parte), Cavriglia (parte), Foiano della Chiana, Laterina, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi (parte), Pergine Valdarno, Pian di Scò (parte), San Giovanni Valdarno (parte). Terranova Bracciolini (parte).

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli (parte), Barberino Val d'Elsa (parte), Calenzano (parte), Capraia e Limite (parte), Carmignano (parte), Castelfiorentino (parte), Fiesole (parte), Incisa in Valdarno, Lastra a Signa (parte), Montelupo Fiorentino (parte), Montemurlo (parte), Pontassieve (parte), Prato (parte), Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci (parte), Sesto Fiorentino (parte), Signa (parte), Vinci.

Provincia di Livorno: Campiglia Marittima (parte), Castagneto Carducci (parte), Livorno (parte), Marciana Marina, San Vincenzo (parte).

Provincia di Pisa: Buti (parte), Calci (parte), Casciano Terme, Crespina (parte), Fauglia (parte), Montescudaio, Montopoli in Val d'Arno (parte), Palaia, Peccioli, San Miniato (parte), Terricciola, Vicopisano (parte).

Provincia di Pistoia: Buggiano (parte), Lamporecchio (parte), Larciano (parte), Massa e Cozzile (parte), Monsummano Terme (parte), Montale (parte), Montecatini Terme (parte), Pescia (parte), Serravalle Pistoiese (parte).

Provincia di Siena: Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti (parte), Montepulciano (parte), Poggibonsi (parte), San Gimignano (parte), Siena, Sinalunga, Sovicille (parte).

UMBRIA

Provincia di Perugia: Bettona (parte), Bevagna (parte), Cannara (parte), Castel Ritaldi (parte), Citerna, Deruta (parte), Fratta Todina (parte), Marsciano (parte), Montefalco (parte), Torgiano (parte), Trevi (parte).

Provincia di Terni: Alviano (parte), Amelia (parte), Calvi dell'Umbria (parte), Giove, Guardea (parte), Lugnano in Teverina (parte), Monteleone d'Orvieto (parte), Otricoli (parte), Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone (parte), Terni (parte).

LAZIO

Provincia di Latina: Formia (parte), Gaeta (parte), Sezze (parte).

Provincia di Rieti: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Fara in Sabina, Forano, Magliano Sabina, Montebuono (parte), Montopoli in Sabina, Poggio Catino (parte), Poggio Mirteto (parte), Poggio Nativo, Selci, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina (parte).

Provincia di Roma: Albano Laziale, Ariccia, Capena, Castelgandolfo, Cave, Fiano Romano, Filacciano, Genazzano, Genzano di Roma, Montelibretti, Montorio Romano, Montecompatri (parte), Nazzano, Nemi, Nerola, Olevano Romano (parte), Palestrina (parte), Torrita Tiberina, Velletri.

Provincia di Viterbo: Bolsena, Caprarola (parte), Carbognano, Civitella d'Agliano, Fabbrica di Roma, Gradoli, Graffignano, Marta, Ronciglione (parte), San Lorenzo Nuovo, Vignanello.

CAMPANIA

Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Candida, Cesinali, Contrada, Manocalzati, Montefredane, Montoro Superiore (parte), Parolise, San Potito Ultra, Taurasi.

Provincia di Benevento: Arpaise, Ceppaloni, Dugenta, Foglianise, Melizzano, Paupisi, San Giorgio del Sannio, San Lorenzello (parte), San Lorenzo Maggiore, San Leucio del Sannio.

Provincia di Caserta: Arienzo (parte), Caiazzo, Cervino, Piana di Caiazzo (parte), San Pietro Infine (parte), Sessa Aurunca (parte), Valle di Maddaloni.

Provincia di Napoli: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lettere (parte), Ottaviano (parte), Roccarainola (parte), Resina (parte), Serrara Fontana, Terzigno (parte).

Provincia di Salerno: Baronisi (parte), Bracigliano (parte), Cava dei Tirreni (parte), Fisciano (parte), Mercato San Severino (parte), Montecorvino Rovella (parte), Pellezzano, Pertosa, Sala Consilina (parte), San Cipriano Piacentino, San Mango Piemonte, Siano.

ABRUZZI E MOLISE

Provincia di Campobasso: Portocannone.

Provincia di Chieti: Chieti (parte), Paglieta, Perano, Pollutri, San Salvo, Villalfonsina.

Provincia di Pescara: Catignano, Loreto Aprutino (parte), Picciano, Rosciano (parte).

Provincia di Teramo: Ancarano, Bellante, Castellalto (parte), Colonnella (parte), Controguerra (parte), Corropoli (parte), Morro d'Oro (parte), Mosciano Sant'Angelo (parte), Nereto (parte), Notaresco (parte), Pineto (parte), Roseto degli Abruzzi (parte), Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto (parte).

PUGLIA

Provincia di Bari: Andria (parte), Bitonto (parte), Castellana Grotte, Conversano (parte), Locorotondo, Palo del Colle (parte), Terlizzi (parte).

Provincia di Brindisi: Cisternino, Fasano (parte).

CALABRIA

Provincia di Catanzaro: Argusto, Borgia, Briatico, Cirò Marina, Dasà (parte), Feroleto Antico, Gagliato, Gasperina, Limbadi, Montauro, Montepaone, Nicotera, Parghelia, Pianopoli, Pizzo, Ricadi, San Calogero, San Pietro a Maida, Soverato, Squillace.

Provincia di Cosenza: Cleto, Cosenza.

Provincia di Reggio Calabria: Ardore (parte), Bagnara Calabra, Benestare (parte), Bianco, Bovalino (parte), Calanna (parte), Caulonia (parte), Fiumara (parte), Gioia Jonica (parte), Laganadi (parte), Laureana di Borrello (parte), Locri (parte), Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melito di Porto Salvo (parte), Monasterace, Palmi (parte), Portigliola, Reggio Calabria (parte), San Procopio, Sant'Alessio d'Aspromonte (parte), Sant'Ilario dello Jonio (parte), Seminara, Siderno (parte).

SICILIA

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Mascali (parte), Santa Venerina, Trecastagni (parte), Viagrande.

Provincia di Enna: Centuripe (parte).

Provincia di Messina: Castroreale (parte), Condrò (parte), Caprileone (parte), Falcone (parte), Ficarra, Gaggi (parte), Graniti (parte), Gualtieri Sicaminò (parte), Librizzi, Mirto (parte), Monforte San Giorgio (parte), Naso (parte), Oliveri (parte), Patti (parte), Piraino (parte), Reitano (parte), Roccavaldina, Rodi Milici (parte), Spadafora (parte), Sinagra (parte), Sant'Angelo di Brolo, San Marco d'Alunzio (parte), San Pier Niceto (parte), San Salvatore di Fitalia (parte), Santo Stefano di Camastra.

Provincia di Palermo: Altavilla Milicia (parte), Borgetto (parte), Capaci (parte), Carini (parte), Casteldaccia (parte), Cinisi (parte), Misilmeri (parte), Termini Imerese (parte), Trabia (parte).

Provincia di Trapani: Partanna.

Il Ministro: RUMOR

(1792)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1963.

Rettifiche al testo dell'allegato del decreto ministeriale 24 gennaio 1963 sulla determinazione e modalità di ripartizione tra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1963, sulla determinazione e modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 21 febbraio 1963;

Avvertita la necessità di rettificare il testo dell'allegato *B* al predetto decreto;

Decreta:

L'allegato *B* del decreto ministeriale 24 gennaio 1963, di cui alle premesse, è modificato sotto il titolo « Interventi sulla regione toraco-polmonare », sostituendo alla voce « Amputazione della mammella per tumore maligno con svuotamento della cisti » le voci seguenti:

« Amputazione della mammella per tumore maligno con svuotamento del cavo ascellare »;

« Echinococco del polmone con asportazione, in un solo tempo, della cisti ».

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa per gli assegni familiari del personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, che ha, con effetto dal 1° luglio 1961, aggregato al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari, il personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana di Roma, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Considerato che a tale personale è stato esteso dalla Ambasciata americana il medesimo « status » giuridico previsto per gli impiegati italiani dell'Ambasciata stessa per cui al personale in questione viene assicurato il medesimo trattamento di famiglia degli impiegati, con effetto dalla data di assunzione;

Ritenuta la necessità di revocare l'aggregazione di tale personale alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato, con effetto *ex tunc*, il decreto ministeriale 26 giugno 1961, che ha disposto l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari — settore commercio professioni e arti — del personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana di Roma.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello Strumento di ratifica del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

Il 15 marzo 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 dicembre 1961, n. 1657, è stato effettuato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa il deposito dello strumento di ratifica del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

In conformità all'articolo 16 il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 15 marzo 1963.

(2159)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 12, foglio n. 80, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'aiutante capo Alberto Mancini avverso la decisione n. 3527 del 17 giugno 1961 con cui veniva rifiutata l'istanza del predetto, intesa ad ottenere l'inquadramento nella carriera di concetto dei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative.

(2166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Simeri Crichi (provincia di Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2048)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Falerna (provincia di Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.100.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2049)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Girasole (provincia di Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.323.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2050)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Galtelli (provincia di Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(2051)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Portici (Provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale, 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sant'Antimo (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2053)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Marradi (provincia di Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di San Godenzo (provincia di Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Miglierina (provincia di Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Perdaxius (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.794.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Paulilatino (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Morgongiori (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.594.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Mogorella (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Gonnosfanadiga (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Las Plassas (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Bosa (provincia di Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Villanovaforru (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.810.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Nuraminis (provincia di Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.053.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sant'Antioco (provincia di Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sanluri (provincia di Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Collinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.509.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Barumini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Città di Castello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Crotone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Pagani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Pescia (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Corato (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di San Severo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Mesagne (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2081)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2082)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Monopoli (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2083)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Osimo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2084)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Manduria (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2085)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Camaiore (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2086)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2087)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Giugliano in Campania (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2090)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Gioia del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2088)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Carrara (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2089)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Boscotrecase (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2091)

Autorizzazione al Comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963 il comune di Cortona (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2092)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Gubbio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2093)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2095)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Castellamare di Stabia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 671.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2094)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Marcianise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2096)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Cesena (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2098)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2099)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Bagni di Lucca (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2100)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.364.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2101)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2104)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2103)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Cassano Ionio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2102)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Scarperia (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2105)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Carmignano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2106)

Autorizzazione al comune di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Incisa Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2107)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Vitaliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2108)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Serrara Fontana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2109)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Sorrento (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Striano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2112)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Casola di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Montaione (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Dicomano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1963, registro n. 3, foglio n. 9, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Vincenzo Vecchio avverso il decreto ministeriale 11 giugno 1959, concernente promozioni alla qualifica di ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

(2341)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 27 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1962, registro n. 99, foglio n. 287, il ricorso straordinario interposto dal perito tecnico industriale principale Spadea Domenico contro il decreto del Ministro per la difesa in data 13 novembre 1956, concernente la promozione conseguita dal ricorrente nella qualifica di perito tecnico industriale principale, nella carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, è stato accolto.

(2342)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963, recante la determinazione di salari medi per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio (Pistoia), nella tabella allegata al decreto stesso, il dato salariale per la bassa stagione, per il personale di 3ª categoria, dipendente da esercizi di 3ª categoria, leggasi in L. *21.500*, anzichè in L. *21.000*.

(2182)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1963, registro n. 4 Finanze, foglio n. 245, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 maggio 1959 dal dott. Siciliano Beniamino, direttore di divisione, avverso il decreto ministeriale 9 dicembre 1958, con il quale il predetto impiegato venne collocato a riposo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(2164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 3 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,08	621,10	621,14	621,12	621,08	621,09	621,12	621,075	621,10	621,10
$ Can.	575,96	575,60	575,75	575,95	575 —	575,80	576 —	575,85	575,80	575,75
Fr. Sv.	143,38	143,50	143,55	143,5175	143,34	143,38	143,54	143,45	143,46	143,52
Kr. D.	90,01	90 —	90,05	90,045	89,97	90,01	90,05	90 —	90,04	90,05
Kr. N.	86,94	86,93	86,96	86,94	86,92	86,93	86,95	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,59	119,62	119,63	119,65	119,60	119,60	119,61	119,55	119,58	119,55
Fol.	172,83	172,83	112,87	172,86	172,80	172,83	172,87	172,80	172,83	172,83
Fr. B.	12,46	12,467	12,47	12,46375	12,465	12,46	12,46625	12,45	12,46	12,47
Franco francese	126,75	126,765	126,775	126,76	126,76	126,76	126,765	126.75	126,76	126,75
Lst.	1739,03	1739,30	1739,425	1739,35	1739,20	1739,02	1739,35	1739,10	1739,10	1739,25
Dm. occ.	155,52	155,52	155,535	155,5175	155,52	155,49	155,53	155,50	155,56	154,50
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,045	24 —	24,04	24,045	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,69	21,69	21,705	21,69	21,70	21,69	21,6775	21,65	21.69	21,68

Media dei titoli del 3 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	115,125
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,12
1 Dollaro canadese	575,975
1 Franco svizzero	143,529
1 Corona danese	90,047
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,612
1 Fiorino olandese	172,865
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,762
1 Lira sterlina	1739,35
1 Marco germanico	155,524
1 Scellino austriaco	24,045
1 Escudo Port.	21,684

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore (Sessione 1963)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopra indicate sentiti i locali Ordini forensi hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi una anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a 5 anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1962-63 è di L. 2.000.000 e per l'esercizio finanziario 1963-64 è di L. 10 milioni.

Detta spesa graverà sul cap. 13, art. 3;

Decreta

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1. — *Corte di appello di Ancona*:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente effettivo,

Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente effettivo;

Pastori prof. Franco, ordinario dell'Università degli studi di Urbino, componente effettivo;

Pacetti avv. Pietro, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Ascoli avv. Corrado, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Guglormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Ancona, componente supplente;

Bosco prof Manfredi, incaricato dell'Università degli studi di Urbino componente supplente;

Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona, componente supplente;

D'Alessio avv. Francesco, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

Bartoli dott. Saverio, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente effettivo;

Bianchi dott. Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente effettivo;

Casavola prof. Francesco Paolo, straordinario dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;

Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente effettivo;

Schettini avv. Donato Antonio, del Foro di Bari, componente effettivo;

Campenni dott. Aldo, presidente di sezione del Tribunale di Bari, presidente supplente;

Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente supplente;

Mosco prof. Luigi, libero docente ed incaricato dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Caradonna avv. Alberto, del Foro di Bari, componente supplente;

Tosches avv. Pasquale, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*

Stellatelli dott. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;

Pace dott. Cosimo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente effettivo;

Lanfranchi prof. Fabio, dell'Università degli studi di Bologna, componente effettivo;

Manceri avv Salvatore, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Ghezzi avv. Enrico, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Marziano dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;

Benassi dott. Clinio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente;

Mancini prof. Giuseppe Federico, straordinario dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;

Trombetti avv. Ettore, del Foro di Bologna, componente supplente;

Checchi avv. Alessandro, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente effettivo;

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente effettivo;

Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente effettivo;

Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Caloiro dott. Giorgio, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;

Maiorana dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente supplente;

Ghidini prof. Mario, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;

Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente;

Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*

Onnis dott. Corrado, presidente del Tribunale di Cagliari, presidente effettivo;

Manunza dott. Siro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente effettivo;

Satis prof. Lino, ordinario dell'Università degli studi di Cagliari, componente effettivo;

Angioni avv. prof. Mauro, del Foro di Cagliari, componente effettivo;

Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente effettivo;

Dessì dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;

Piroddi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;

Satta prof. Fausto, incaricato dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Loy avv Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente;

Piras avv. Beniamino, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Curto dott. Elio, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente effettivo;

Sorrentino dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello Caltanissetta, componente effettivo;

De Luca prof. Alfredo, docente dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;

Cavaleri avv. Domenico, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;

Trigona Della Floresta avv. Ferdinando, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;

Ingrassia dott. Guido, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Lamia dott. Mario, procuratore della Repubblica di Caltanissetta, componente supplente;

Cassì prof. Vincenzo, docente dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Russo Parrino avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;
Lo Porto avv. Giovanni, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

Cappellani dott. Luigi, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente effettivo;
Bianca prof. Cesare Giuseppe Massimo, straordinario della Università degli studi di Catania, componente effettivo;
Stazzone avv. Silvestro, del Foro di Catania, componente effettivo;
Barletta avv. Giacomo, del Foro di Catania, componente effettivo;
Ciccaglione dott. Edmondo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Vaccaro dott. Giacomo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;
Andolina prof. Italo, libero docente dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Geraci avv. Vincenzo, del Foro di Catania, componente supplente;
Magnano di S. Lio avv. Antonino, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:

Sacchi dott. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo;
Nigro dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente effettivo;
Casalinuovo avv. Aldo, libero docente dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro, componente effettivo;
Pugliese avv. Arnaldo, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Castagna avv. Giuseppe, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Scillone dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;
Ammirati dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Catanzaro, componente supplente;
Gullo avv. Luigi, libero docente dell'Universita degli studi di Roma, residente a Cosenza, componente supplente;
Pittelli avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente supplente;
L'Occaso avv. Girolamo, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:

Del Giudice dott. Emiddio, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente effettivo;
Mauceri dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente effettivo;
Frosali prof. Raoul Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Firenze, componente effettivo;
Pardi avv. Francesco, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Carrai avv. Luigi, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Poggi dott. Renzo, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;
Tropea dott. Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;
Coli prof. Ugo, ordinario dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;
Nelli avv. Giovanni, del Foro di Firenze, componente supplente;
Feri avv. Giuseppe, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:

Consoli dott. Elio, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente effettivo;
Vital dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente effettivo;
Ferrarini prof. Sergio, dell'Università degli studi di Genova, componente effettivo;
Manca avv. Plinio, del Foro di Genova, componente effettivo;
Contarini avv. Gino, del Foro di Genova, componente effettivo;
Boselli prof. Aldo, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Barone dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;
Tedeschi prof. Vittorio, libero docente ed incaricato della Università degli studi di Genova, componente supplente;
Galli avv. Augusto, del Foro di Genova, componente supplente;
De Vincentiis avv. Cesidio, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*:

Fracassi dott. Bruno, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente effettivo,
Sericchi dott. Leonida, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente effettivo;
Ambrosini prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma, ivi residente, componente effettivo;
Colella avv. Antonio, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
Marinucci avv. Gustavo, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
De Felice dott. Cesare, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;
Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, componente supplente;
Marino prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Roma, ivi residente, componente supplente;
Scarsella avv. Gioacchino, del Foro di L'Aquila, componente supplente;
Rossi avv. Francesco, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:

Prete dott. Nino, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente effettivo;
Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente effettivo;
D'Amati prof. Nicola, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
Fusaro avv. Carlo, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Capozza avv. Mario, del Foro di Lecce, componente effettivo;
De Falco dott. Renato, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente supplente;
Mazzeo dott. Carlo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente supplente,
Ruggieri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Scuro avv. Giulio, del Foro di Lecce, componente supplente;
Stasi avv. Mario, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:

Ferlazzo Natoli dott. Nunzio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Romano dott. Filippo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente effettivo;
Monaccini dott. Luigi, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente effettivo;
Manno avv. Natale, del Foro di Messina, componente effettivo;
Ragno avv. Luigi, del Foro di Messina, componente effettivo;
Turiano dott. Sebastiano, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Siciliano dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;
Martines dott. Temistocle, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Carrozza avv. Francesco, del Foro di Messina, componente supplente;
Vitale avv. Mario, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:

Ammatuna dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente effettivo;
Maniga dott. Ennio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente effettivo;
Pellizzi prof. Giovanni Luigi, ordinario dell'Università di Stato di Milano, componente effettivo;

Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente effettivo;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente effettivo;
Falletti dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Milano, presidente supplente;
De Luca dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;
Gandolfi prof. Giuseppe, ordinario dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente supplente;
Picozzi avv. Antonio, del Foro di Milano, componente supplente;
Bergmann avv. Gino Alberto, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:

Cesaro dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente effettivo;
Foschini dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente effettivo;
Saviano prof. Renato, libero docente ed incaricato dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Borselli avv. Edgardo, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Tesauro avv. Alfonso, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Milillotti dott. Filippo, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;
Ognissanti dott. Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente;
Scarano prof. Luigi, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Chiantera avv. Vito, del Foro di Napoli, componente supplente;
Orefice avv. Renato, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:

Librizzi dott. Mariano, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente effettivo;
Mancuso dott. Emerico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente effettivo;
Montalbano prof. Giuseppe, ordinario dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Berna avv. Alfredo, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Fernandez avv. Ugo, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Caputo dott. Gaetano, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;
Fici dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente supplente;
Virga prof. Pietro, ordinario dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Ruvolo avv. Giovanni, del Foro di Palermo, componente supplente;
Siracusa avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:

Spampinato dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente effettivo,
Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente effettivo;
De Dominicis prof. Mario, ordinario dell'Università degli studi di Perugia, componente effettivo;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Bellini avv. Mario, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Melfi dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente supplente;
Fornari-Gorki dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, componente supplente;
Segoloni prof. Danilo, libero docente ed assistente ordinario dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Contini avv. Antonio, del Foro di Perugia, componente supplente;
Guerrieri avv. Eugenio, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:

Varrone dott. Tito, presidente della Corte di appello di Potenza, presidente effettivo;
Spinelli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente effettivo;
Guarino prof. avv. Antonio, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Petrone avv. Ignazio, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Sarli avv. Antonio di Vincenzo del Foro di Potenza, componente effettivo;
Mastursi dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
Capaldo dott. Eduardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente;
Mazzacane prof. Elio, libero docente dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
De Mascellis avv. Francesco, del Foro di Potenza, componente supplente;
Bardi avv. Francescantonio, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:

Mongiardo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Bruno dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente effettivo;
Barillaro prof. Domenico, incaricato dell'Università degli studi di Roma, componente effettivo;
Barbantini avv. Gustavo, del Foro di Roma, componente effettivo;
Guarini avv. Benedetto, del Foro di Roma, componente effettivo;
Manna dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Palermo dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Guerra prof. Pietro, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Magno avv. Pompeo, del Foro di Roma, componente supplente;
Sponzilli avv. Giuseppe, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:

Prato dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente effettivo;
Berutti dott. Mario, avvocato generale presso la Corte di appello di Torino, componente effettivo;
Casetta prof. Elio, ordinario dell'Università degli studi di Torino, componente effettivo;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente effettivo;
Ferroglio avv. prof. Giuseppe, del Foro di Torino, componente effettivo;
Del Pozzo dott. prof. Carlo, consigliere della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Vacca dott. Giovanni Maria, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Gallo prof. Ignazio Marcello, ordinario dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Colonna avv. Arturo, del Foro di Torino, componente supplente;
Mamini avv. Guido, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:

Grillo dott. Costantino, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente effettivo;
Agostini dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente effettivo;
Burdese prof. Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Caset avv. Giuseppe, del Foro di Trento, componente effettivo;
Dolzani avv. Carlo, del Foro di Trento, componente effettivo;
Ponzielli dott. Manlio, consigliere della Corte di appello di Trento, presidente supplente;
Spadea dott. Luigi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, componente supplente;
Attardi prof. Aldo, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Armellini avv. Alcide, del Foro di Trento, componente supplente;

Viberal avv. Guido, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Trieste*:

Palermo dott. Carmelo, presidente di sezione della Corte di appello di Trieste, presidente effettivo;

Santonastaso dott. Francesco Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente effettivo;

De Dominicis prof. Mario Filippo, dell'Università degli studi di Trieste, componente effettivo;

Jona avv. Corrado, del Foro di Trieste, componente effettivo;

Flora avv. Emanuele, del Foro di Trieste, componente effettivo;

Zanetti dott. Ferruccio, magistrato di appello in servizio al Tribunale di Trieste, presidente supplente;

Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente;

Decleva prof. Matteo, straordinario dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;

Urbani avv. Augusto, del Foro di Trieste, componente supplente;

Cuccagna avv. Remo, del Foro di Trieste, componente supplente.

23. — *Corte di appello di Venezia*:

Miele dott. Almerico, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente effettivo;

Schivo dott. Josè, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente effettivo;

Carraro prof. Luigi, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;

Sarfatti avv. Gustavo, del Foro di Venezia, componente effettivo;

Brass avv. Alessandro, del Foro di Venezia, componente effettivo;

Dell'Aira dott. Giulio, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;

La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente

Zuccalà prof. Giuseppe, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;

Errera avv. Adolfo, del Foro di Venezia, componente supplente;

Scatturin avv. Luigi, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1963
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 248. — Gallucci

(2168)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare:

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale dgli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano diritto di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale che intendono far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1) diploma di laurea per coloro che abbiano preso parte al concorso con le qualifiche di consiglieri di 1ª, 2ª, 3ª classe o vice segretario.

I consiglieri che si siano però avvalsi del disposto di cui all'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso all'Amministrazione di provenienza potranno anche produrre il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che abbiano preso parte al concorso con la qualifica di segretario o segretario aggiunto.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio;

2) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art. 6.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 4 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

f) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificativi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i candidati che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 9. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:
 Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
 Diritto costituzionale;
 Diritto amministrativo;
 Diritto penale (parte generale).

Parte terza:
 Economia politica e scienza delle finanze;
 Diritto tributario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 213. — BAIOCCHI

(1878)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 148 del 13 giugno 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, largo Leopardi n. 5, e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 23 aprile 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 195. — BAIOCCHI

(2360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici agrari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1963, n. 26, con il quale è stato stabilito il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali ed agrari;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a diciotto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti agrari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959, avranno luogo in Roma nei giorni 2 e 3 maggio 1963, presso il Liceo classico « Virgilio », via Giulia n. 38, con inizio alle ore 13 precise, a rettifica della sede e dell'orario già indicati nel diario di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1963.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro: GUI

(2354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13862 del 15 giugno 1961, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta nella provincia di Palermo al 30 novembre 1960;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Pecoraro Caterina	punti 56,654	su 150
2. Alessandra Maria	» 52,350	»
3. Faldini Caterina	» 52,168	»
4. Albanese Francesca	» 50,107	»
5. Ferrante Giuseppa	» 48,696	»
6. Mannina Vincenza	» 48,412	»
7. Tranquillo Rosaria	» 48,346	»
8. Zafonte Maria	» 48,300	»
9. Vella Giuseppina	» 48,198	»
10. La Torre Angela	» 48,100	»
11. Anzaldi Vincenza	» 48,006	»
12. Messina Nicolina	» 47,672	»
13. Latona Angela	» 47,420	»
14. Piave Vincenza	» 47,200	»
15. Vaccaro Maria n. 12 maggio 1924	» 46,827	»
16. Brullo Francesca	» 46,492	»
17. Buonaroti Giovanna	» 46,267	»
18. Fragale Antonina	» 45,525	»
19. Pecoraro Giovanna	» 45,013	»
20. Avila Rita	» 45 —	»
21. Vaccaro Maria n. 26 febbraio 1925	» 44,924	»
22. Polizzi Calogera	» 44,467	»
23. Di Gangi Rosaria	» 43,006	»
24. Marchiori Elda	» 42,775	»
25. Infantino Vincenza	» 42,425	»
26. Verchiani Atanasia	» 42,204	»
27. Cataldo Ignazia	» 41,657	»
28. Di Noto Concetta	» 41,107	»
29. Amoroso Teresa	» 41,010	»
30. Collura Maria	» 40,452	»
31. Morgillo Anna	» 40,243	»
32. Sardina Maria	» 40,135	»
33. Volo Elvira	» 40,040	»
34. Fiorella Maria	» 39,568	»
35. Liuzzo Angela	» 39,050	»
36. Catinella Franca	» 38,793	»
37. Torrente Maria	» 38,494	»
38. Sorce Filippa	» 38,155	»
39. Patti Rosa n. 7 ottobre 1929	» 38 —	»
40. Sunseri Maria n. 9 dicembre 1938	» 38 —	»
41. Aliquò Eleonora	» 37,628	»
42. Casuccio Lucia	» 37,532	»
43. Murania Giuseppa	» 37,020	»
44. Quarato Maria	» 36,887	»
45. Floccari Santa	» 36,609	»
46. Raineri Giuseppa	» 36,167	»
47. Mendola Liboria	» 36,050	»
48. Balistreri Teresa	» 35,490	»
49. Sorrentino Santa n. 1 novembre 1926	» 35 —	»
50. Pruiti Ciarello Signorina n. 12 dicembre 1926	» 35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi nell'Albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 12 marzo 1963

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6741 del 12 marzo 1963, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1960;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che l'ostetrica Albanese Francesca, non ha diritto a sede, in quanto, l'unica sede indicata nella domanda e precisamente quella di Bagheria-Aspra trovasi occupata da concorrente che la precede in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Pecoraro Caterina: Bagheria (Aspra);
2) Alessandra Maria: Balestrate;
3) Faldini Caterina: Montemaggiore Belsito;
4) Ferrante Giuseppa: Gangi (2ª condotta);
5) Mannina Vincenza: Santa Cristina Gela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 13 marzo 1963

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(2171)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 294/MP, del 31 gennaio 1962, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di ostetriche condotte, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4967/MP, del 7 novembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Moretti Nives	punti	56,35 su 100
2. Fannis Amelia	»	54,06 »
3. Achenza Fiorenza	»	52,30 »
4. Pasini Adriana	»	51,84 »
5. Radicchi Lea	»	51,75 »
6. Matteoli Oriana	»	51,73 »
7. Farina Angela	»	51,32 »
8. Bruni Franceschina	»	51,21 »
9. Maldotti Maria Agnese	»	51,18 »
10. Floris Giovanna	»	50,68 »
11. Masala Maria	»	50,18 »
12. Vincenzi Vanna	»	49,96 »
13. Fanti Rina	»	48,17 »
14. Zanetti Gabriella	»	47,65 »
15. Portas Maria	»	47,53 »
16. Cossu Teresa	»	46,86 »
17. Scutari Giuditta	»	46,79 »
18. Moro Pierina	»	46,75 »
19. Venturelli Giuseppina	punti	46,63 su 100
20. Bruni Lina	»	46,46 »
21. Toffoli Maria Assunta	»	44,80 »
22. Poltronieri Luciana	»	44,35 »
23. Giordano Maria	»	43,88 »
24. Quoti Carmela	»	43,15 »
25. Corrias Elvira	»	42,96 »
26. Mamusa Maria	»	42,37 »
27. Mura Luciana	»	42,23 »
28. Atzeni Maria	»	41,87 »
29. Mazzaglia Elvira	»	41,07 »
30. Tamburini Ines	»	39,85 »
31. Bradi Anna Rosa	»	39,37 »
32. Pinna Maria	»	38,10 »
33. Tedde Giovanna	»	37,93 »
34. Scarpa Vittoria	»	37,40 »
35. Carola Orsola	»	36,93 »
36. Carola Marisa	»	36,62 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 marzo 1963

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1203/MP, in data 11 marzo 1963, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1. Moretti Nives: Buddusò (capoluogo);
2. Fannis Amelia: Mores;
3. Achenza Fiorenza: Codrongianus;
4. Pasini Adriana: Bultei-Anela (consorzio);
5. Radicchi Lea: Burgos-Esporalatu (consorzio);
6. Matteoli Oriana: Siligo;
7. Farina Angela: Mara;
8. Bruni Franceschina: Bessude;
9. Maldotti Maria Agnese: Olbia (Golfo Aranci);
10. Masala Maria: Cossoine.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 marzo 1963

Il medico provinciale: FADDA

(1617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5628, del 24 luglio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Galatro e di Scilla;

Visto il decreto n. 14756, del 12 dicembre 1962, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Currò Giovanni . . . . . punti 115,830 su 200
2. Cordiani Francesco . . . . » 111,310 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 marzo 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2289, del 13 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Galatro e di Scilla

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Currò Giovanni: Scilla;
2) Cordiani Francesco: Galatro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 15 marzo 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(1709)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Sostituzione del segretario della Commissione provinciale per le farmacie vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 792, del 26 gennaio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione provinciale per le farmacie per l'anno 1963;

Vista la lettera del Ministero della sanità n. 300.2/20200.A.76 del 18 febbraio 1963 con la quale è stato assegnato a questo Ufficio il dott. Armando Armonico, consigliere di 3ª classe, con decorrenza 1° marzo 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del dott. Armonico a segretario della Commissione di cui sopra, in sostituzione del dott. Giulio Levante, in servizio presso altra sede;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Armando Armonico è nominato segretario della Commissione provinciale per le farmacie per l'anno 1963, in sostituzione del dott. Giulio Levante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 16 marzo 1963

Il medico provinciale: GAGLIO

(1784)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2242 San., del 13 ottobre 1962, con cui al dott. Grappiolo Alessandro veniva assegnata la condotta medica Asti 8ª (frazioni Sessant, Seravalle, Mombarone, Valmairone);

Considerato che il predetto sanitario ha rinunciato alla condotta medica per assumere servizio in altra sede e che occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Cossetta Luigi, nato a Tonco il 14 giugno 1922, è assegnata la condotta medica di Asti 8ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Asti, addì 18 marzo 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(1762)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3728 del 20 agosto 1962 e n. 3817 in data 20 settembre 1962, con i quali è stato bandito il concorso per due posti di medico condotto vacanti nella 4ª e 5ª condotta del comune di Bagni di Lucca;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per due posti di medico condotto vacanti nella 4ª e 5ª condotta del comune di Bagni di Lucca, è costituita come segue:

Presidente:

Rossi comm. dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi comm. dott. Vincenzo, ispettore generale medico;

Ricci prof. Pier Domenico, libero docente in patologia speciale medica;

Lucarelli prof. Giuliano, primario chirurgo dell'Ospedale di Viareggio;

Caredio dott. Amerigo, medico condotto titolare di Bagni di Lucca.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Francesco Nicastro, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lucca, addì 16 marzo 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2044)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1328 in data 15 giugno 1962, con il quale è stato bandito il concorso al posto di veterinario condotto di Riccione, vacante nella provincia di Forlì alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Comune interessato, nonchè quelle dell'Ordine dei veterinari della provincia di Forlì;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto di Riccione, vacante nella provincia di Forlì al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Saladino dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:

Messieri prof. Albino, docente in Clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Cancellieri dott. Decio, veterinario provinciale;

Sarti dott. Gustavo, veterinario condotto.

Segretario:

Valsecchi dott. Antonio, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Forlì.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio.

Forlì, addì 25 marzo 1963

Il cancelliere provinciale: CANCELLIERI

(2170)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1283 del 16 aprile 1962, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1283/1 del 2 febbraio 1963, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1975 del 27 novembre 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 315 dell'11 dicembre 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961:

1. Palma Giuseppe	punti	50,221	su 100
2. Leporace Carlo	»	47,500	»
3. Iannace Francesco	»	46,837	»
4. Marchianò Demetrio G.	»	46,280	»
5. Falbo Ugo	»	42,522	»
6. Caruso Vincenzo	»	40,090	»
7. Gullo Francesco Italo	»	39,750	»
8. Panebianco Ettore	»	39,515	»
9. Stella Giovanni	»	39,120	»
10. Leone Goffredo	»	39,000	»
11. Borrelli Pietro	»	38,575	»
12. Vaccaro G. Battista	»	38,350	»
13. Riccobene Elio	»	37,352	»
14. Marino Domenico R.	»	36,947	»
15. Astorino Vincenzo	»	36,125	»
16. Covello Antonio	»	35,585	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 marzo 1963

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Palma Giuseppe: Consorzio di Diamante-Buonvicino-Maierà;

2) Leporace Carlo: Consorzio di Oriolo-Canna-Nocara-Castroregio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 marzo 1963

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(1614)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.